

# **REGOLAMENTO INTERNO DELLA FONDAZIONE ENERGIE DI COMUNITA'**

## **TITOLO I**

### **FINALITÀ E AMBITO DI APPLICAZIONE**

#### **Articolo 1 – Finalità del Regolamento**

1. Il presente Regolamento, redatto e approvato a cura del Consiglio di Amministrazione della Fondazione ha lo scopo di disciplinare l'attività e l'organizzazione della Fondazione, disponendo sia in ordine ai rapporti tra i Partecipanti e la Fondazione, sia rispetto a quelli relativi alle relazioni intercorrenti tra i Partecipanti nell'ambito dell'attività della Fondazione.
2. Ha lo scopo, altresì, di disciplinare il funzionamento tecnico-amministrativo della Fondazione.

#### **Articolo 2 – Ambito di applicazione**

1. Le disposizioni contenute nel presente Regolamento sono vincolanti per i Partecipanti interessati alla condivisione dell'energia elettrica rinnovabile prodotta dagli impianti di produzione nella disponibilità e sotto il controllo della Fondazione, per gli Organi della Fondazione, e gli uffici tecnici ed amministrativi della Fondazione.
2. Eventuali modifiche potranno essere approvate dal Consiglio di Amministrazione. Le modificazioni al presente regolamento avranno efficacia a far tempo dalla data della loro approvazione da parte del Consiglio di Amministrazione. Restano comunque salve le disposizioni contenute nello Statuto.

## **TITOLO II**

### **ADESIONE ALLA FONDAZIONE DI PARTECIPAZIONE**

#### **Articolo 3 - Procedura di ammissione**

1. Compete al Consiglio di Amministrazione ricevere le domande di ammissione alla Fondazione e valutare la ricorrenza dei requisiti di cui all'art. 11 dello Statuto, predisposte secondo lo schema approvato dal Consiglio di Amministrazione, di cui all'Allegato A.
2. La presentazione della domanda di ammissione alla Fondazione non dà luogo ad alcun diritto,

pretesa e/o semplice aspettativa in capo al soggetto richiedente. Inoltre, affinché la stessa possa ritenersi perfezionata è necessario l'esaurimento di tutte le formalità e gli adempimenti prescritti dalla legge.

Alla domanda di ammissione dovrà essere allegato:

- a) (nel caso di soggetti diversi dalle persone fisiche) copia della deliberazione (se richiesta dalla legge o dallo statuto del soggetto richiedente) dell'organo amministrativo competente con cui si autorizza e dispone l'ingresso del soggetto richiedente nella Fondazione;
- b) (nel caso di soggetti diversi dalle persone fisiche) copia dell'ultimo bilancio di esercizio approvato (se richiesto dalla legge o dallo statuto);
- c) copia dello Statuto e dei Regolamenti approvati dagli Organi della Fondazione debitamente firmati dal rappresentante legale della persona giuridica/dalla persona fisica richiedente per accettazione ed adesione;
- d) (per i prosumer/produttori) l'impegno a sottoscrivere apposito accordo per il conferimento degli impianti di produzione nella disponibilità e sotto il controllo della Fondazione, conforme ai contenuti minimi stabiliti dal GSE;
- e) (per i consumatori) impegno a sottoscrivere apposito mandato per la valorizzazione e incentivazione dell'energia elettrica condivisa, conforme ai contenuti minimi stabiliti dal GSE;
- f) auto dichiarazione del possesso dei requisiti di cui all'art.11 dello Statuto, con allegata copia della carta di identità della persona fisica richiedente l'ammissione o del legale rappresentante del soggetto diverso dalle persone fisiche.

3. Ricevuta la domanda di ammissione, il Consiglio di Amministrazione potrà richiedere al soggetto che intende aderire alla Fondazione integrazioni e/o chiarimenti in ordine alla documentazione originariamente presentata, i quali devono inderogabilmente pervenire entro venti giorni da tale richiesta.

4. Nel caso di domande di ammissione riferite a una Configurazione per la cui corretta, efficiente ed economica operatività non sia opportuno e/o conveniente ampliare il numero dei partecipanti al momento della ricezione della domanda, il Consiglio di Amministrazione inserirà il nominativo e le caratteristiche soggettive del richiedente in una lista di attesa della quale si avvarrà per meglio gestire le procedure di ammissione tenendo conto, sempre a sua discrezione, degli elementi soggettivi e oggettivi in suo possesso. Dell'inserimento nella lista d'attesa sarà data notizia al richiedente.

5. In ipotesi di mancato accoglimento della domanda di ammissione, fermo restando che dovrà essere in ogni caso assicurata la partecipazione aperta e volontaria a tutti i soggetti che soddisfino i requisiti

indicati al comma 1 dell'articolo 31 del D. Lgs. 199/2021 e s.m.i., il Consiglio di Amministrazione redige anche una breve relazione nella quale si espongono gli elementi e le ragioni che inducono a far considerare il soggetto richiedente non idoneo ai fini della realizzazione degli scopi perseguiti dalla Fondazione.

#### **Articolo 4 - Criteri per la permanenza**

1. Il rispetto dello Statuto, del presente Regolamento, dei Regolamenti di Configurazione e delle decisioni assunte dagli Organi della Fondazione è indispensabile per la permanenza di ciascun Partecipante nell'ambito della CER.
2. Per quanto attiene le modalità di esclusione dalla Fondazione valgono le norme dettate dallo Statuto e dalla normativa vigente.

### **TITOLO III**

#### **REGISTRO DEI PARTECIPANTI**

##### **Articolo 5 – Banca dati/Piattaforma**

1. Il Consiglio di Amministrazione costituisce e aggiorna costantemente una banca dati contenente le informazioni relative ai Partecipanti.
2. Tale Banca dati/Piattaforma ha lo scopo di evidenziare in ogni momento la permanenza dei requisiti richiesti per l'adesione alla Comunità Energetica Rinnovabile, verificare la corretta applicazione da parte dei Partecipanti degli adempimenti normativi in materia di energia rinnovabile e verificare la corretta applicazione da parte dei Partecipanti di tutti gli adempimenti normativi e procedurali previsti dal presente Regolamento. Inoltre, fornirà agli Organi della Fondazione elementi di valutazione per la scelta delle attività da acquisire e conoscere le necessità e le disponibilità dei Partecipanti.
3. Le notizie per l'istituzione della Banca dati/Piattaforma saranno fornite dai Partecipanti (persone fisiche o persone giuridiche), sia al momento della loro ammissione, sia entro il 31 gennaio di ciascun anno solare successivo, con l'assunzione, da parte degli stessi, di ogni responsabilità in ordine alla veridicità di quanto dichiarato ed all'osservanza degli impegni assunti. I Partecipanti sono tenuti a comunicare alla Fondazione, spontaneamente e tempestivamente, le variazioni relative ai dati già forniti, nonché a fornire le informazioni che gli Organi della Fondazione riterranno opportuno richiedere per l'integrazione e l'aggiornamento dei dati.
4. La Banca dati/Piattaforma deve contenere, per ciascuno dei Partecipanti le seguenti informazioni:
  - (Caratteristiche delle persone giuridiche): denominazione, forma costitutiva, sede, titolarità o disponibilità di un impianto di produzione di energia elettrica alimentato da fonti rinnovabili, copia dell'ultimo bilancio di esercizio approvato, titolarità di uno o più punti di prelievo di energia elettrica

(POD) sottesi all'area di interesse della Fondazione.

- (Caratteristiche delle persone fisiche): dati personali, titolarità di uno o più punti di prelievo di energia elettrica (POD) sottesi all'area di interesse della Fondazione, titolarità o disponibilità di uno o più impianti di produzione di energia elettrica alimentati da fonti rinnovabili.

## **TITOLO IV**

### **RAPPORTI TRA FONDAZIONE E PARTECIPANTI**

#### **Articolo 6– Principi generali: Partecipazione -trasparenza e coerenza**

1. La Fondazione promuove, tutela e regola, attraverso i suoi Organi, i rapporti fra i Partecipanti.
2. La Fondazione ed i Partecipanti considerano la trasparenza e la coerenza delle loro azioni base indispensabile per l'affermazione del principio di solidarietà sociale che fanno proprio.

#### **Articolo 7- Valorizzazione e incentivazione dell'energia elettrica immessa in rete e dell'energia elettrica condivisa**

1. La Fondazione ha per oggetto principale, anche se non esclusivo, l'assunzione in nome proprio, per conto e nell'interesse dei Partecipanti della valorizzazione e incentivazione dell'energia elettrica condivisa prodotta dalle unità di produzione nella disponibilità e sotto il controllo dalla Fondazione stessa ai sensi dell'art. 31 del Dlgs 199/2021, promuovendo altresì l'installazione di ulteriori impianti a fonte rinnovabile.
2. I Partecipanti all'atto dell'adesione alla Fondazione conferiscono mandato esclusivo, ai sensi del Dlgs 199/2021 e della relativa normativa per tempo applicabile, per la richiesta di accesso alla valorizzazione e incentivazione dell'energia elettrica condivisa.
3. La gestione dei rapporti con il GSE, ivi compresa la possibilità di stipulare accordi vincolanti, sarà tenuta esclusivamente dalla Fondazione, obbligandosi ciascun Partecipante a non porre in essere comportamenti che possano in qualsivoglia maniera comprometterli ed, anzi, obbligandosi a collaborare con gli Organi della Fondazione al fine del conseguimento del miglior risultato nel rapporto "GSE – Comunità Energetica".
4. Compete esclusivamente alla Fondazione e, per essa, ai suoi Organi, ogni decisione relativa alla tutela giudiziale e stragiudiziale dei diritti nascenti da rapporti con il GSE, anche se gli stessi involgono, in parte o per il tutto, diritti dei Partecipanti.
5. I Partecipanti prosumer/produttori, all'atto dell'adesione alla CER, possono conferire mandato alla Fondazione per la vendita dell'energia elettrica immessa in rete.

## **Articolo 8 – Configurazioni attive ai fini dell'erogazione del servizio per l'autoconsumo diffuso**

1. La Fondazione svilupperà le azioni correlate agli scopi ed alle attività di cui allo Statuto sull'intero territorio ivi indicato.
2. Le aree sottese alle Cabine Primarie sono quelle definite ai sensi dell'art. 10 del Testo Integrato sull'Autoconsumo Diffuso (TIAD) vigenti al momento della presentazione dell'istanza di attivazione del servizio per l'autoconsumo diffuso.
3. Entro le aree sottese a ciascuna delle cabine primarie, saranno in particolare svolte:
  - Attività di promozione e diffusione anche con il coinvolgimento dei membri delle Assemblee di Configurazione competenti;
  - Promozione della partecipazione alla CER da parte degli Enti Locali o altre Pubbliche Amministrazioni.

## **TITOLO V**

### **COLLABORAZIONE CON SOGGETTI ESTERNI ALLA CER**

#### **Articolo 9 – Altre forme di collaborazione**

1. Ad integrazione di quanto previsto agli articoli precedenti, anche in alternativa rispetto alla richiesta di aderire alla CER nella veste di Partecipanti, i soggetti pubblici e privati compresi nel territorio delimitato dalle "Aree di Competenza" della Fondazione possono stipulare con la Fondazione accordi attraverso i quali mettere a disposizione della CER impianti di loro proprietà, oppure aree idonee alla realizzazione di impianti di produzione di energia da fonti rinnovabili.
2. Le proposte di collaborazione dovranno essere presentate al Consiglio di Amministrazione della Fondazione.
3. Ricevuta la proposta, il Consiglio di Amministrazione della Fondazione assicurerà che sia fornito riscontro contenente, come minimo, le seguenti informazioni:
  - progetto di fattibilità tecnico economica per la realizzazione degli impianti, ovvero per il loro utilizzo da parte della CER;
  - condizioni economiche per la remunerazione della messa a disposizione delle aree, ovvero degli impianti.
4. Ricevuto il riscontro del Consiglio di Amministrazione, il soggetto interessato dovrà manifestare l'intendimento di abbandonare la proposta, oppure di proseguire nelle attività prodromiche alla sua esecuzione, senza necessità di fornire ulteriori spiegazioni.

## **TITOLO VI**

## RIPARTIZIONE DEGLI IMPORTI DERIVANTI DALLA PRODUZIONE E CONDIVISIONE DI ENERGIA NELLA COMUNITÀ DI ENERGIA RINNOVABILE

### **Articolo 10 – Importi derivanti dalla vendita dell’energia elettrica immessa in rete**

1. Al proprietario degli impianti rinnovabili nella disponibilità della CER spetterà, oltre al risparmio dato dall’autoconsumo fisico, il corrispettivo derivante dalla vendita dell’energia elettrica immessa in rete (ad esempio, tramite il meccanismo del “ritiro dedicato”).

### **Articolo 11- Importi derivanti dalla Condivisione dell’Energia e Mandato al Referente**

1. In esecuzione dello Statuto, con il presente Regolamento si individuano i criteri per la destinazione e l’utilizzo degli incentivi per la condivisione dell’energia e dalla eventuale cessione delle eccedenze (gli “Importi derivanti dalla Condivisione dell’Energia”), e le modalità di ripartizione degli stessi, costituiti da:

- (i) le tariffe premio incentivanti (le “TIP”) riconosciute ai sensi artt. 8, 30 e 31, d.lgs. 199/2021, dall’Allegato A Deliberazione ARERA 727/2022/R/EEL (il “TIAD”), dal Decreto M.A.S.E. n. 414 del 07.12.2023 (“Decreto CACER”), dalle Regole Operative GSE (Allegato 1 Decreto M.A.S.E. n. 22 del 23.02.2024) e calcolate sulla base di quanto stabilito dall’Allegato 1 al Decreto CACER all’energia prodotta dagli impianti a fonti rinnovabili detenuti dalla Comunità di Energia Rinnovabile (la “CER”) e gestiti dalla CER medesima o da un suo Partecipante o da un Produttore Terzo ai sensi dell’art. 3.4, lett. f) e g) del TIAD;
- (ii) il contributo per la valorizzazione dell’energia elettrica autoconsumata (il “Contributo per la valorizzazione dell’energia elettrica autoconsumata”) determinata ai sensi dell’art. 6 del TIAD secondo i coefficienti stabiliti annualmente da ARERA.

### **Articolo 12 - Destinazione degli Importi derivanti dalla Condivisione dell’Energia**

1. La Fondazione è improntata ai valori della solidarietà e della cura del territorio e dell’ambiente. Gli Importi derivanti dalla Condivisione dell’Energia, pertanto, verranno ripartiti mantenendo una quota a favore dei progetti sociali della Fondazione e di quelli segnalati dai Partecipanti Religiosi ed Ecclesiastici, nonché alla lotta alla povertà energetica ed alla tutela dei consumatori più fragili.
2. Gli Importi derivanti dalla Condivisione dell’Energia (Art. 10.1) vanno ripartiti in quote seguendo, in ordine di priorità, i seguenti criteri:
  - 2.1 garantire la sostenibilità della Fondazione e delle sue azioni di servizio alle Configurazioni quali: supporto giuridico e fiscale, analisi e gestione dell’energia condivisa (piattaforma), i progetti sociali

- della Fondazione e di quelli segnalati dai Partecipanti Religiosi ed Ecclesiastici, restituzione dei risultati ottenuti alla cittadinanza nonché promozione e diffusione della Fondazione;
- 2.2 garantire la sostenibilità degli investimenti effettuati dai Partecipanti Religiosi ed Ecclesiastici, integrando, anche parzialmente, le altre entrate per gli stessi (vedi Art. 10.1) a copertura delle spese vive (mutui ovvero capitale investito, assicurazioni, manutenzione impianti etc.), in base al loro piano di ammortamento che dovrà essere condiviso con il Consiglio di Amministrazione sin dalla fase di negoziazione con il soggetto finanziatore;
  - 2.3 garantire la copertura degli accordi stipulati con eventuali terzi;
  - 2.4 dedicare una quota ad interventi sociali sul territorio delle Configurazioni (supporto alla fragilità energetica etc.), con obbligo di rendicontazione al Consiglio di Amministrazione entro il 31 dicembre di ciascun anno;
  - 2.5 ripartire una quota ai produttori e prosumer privati facenti parte delle Configurazioni, diversi dai Partecipanti Religiosi ed Ecclesiastici, che abbiano messo a disposizione gli impianti per la produzione di energia rinnovabile, destinando una frazione proporzionalmente maggiore a quelli che più contribuiscano alla condivisione dell'energia (vedi Art. 13);
  - 2.6 ripartire una quota ai consumatori "virtuosi" che, grazie ai loro consumi energetici, contribuiscono alla condivisione dell'energia, dedicando una frazione proporzionalmente maggiore a quelli che di più contribuiscano ad essa (vedi Art. 13).
3. Ciò premesso, la Fondazione trattiene il 25% degli Importi derivanti dalla Condivisione dell'Energia a copertura dei costi vivi e a sostegno di progetti sociali (criterio 2.1), oltre che a copertura degli accordi stipulati con eventuali terzi (criterio 2.3).
  4. La restante parte sarà destinata alle Configurazioni e dovrà essere così ripartita: in primo luogo andrà a coprire le spese vive sostenute dai Partecipanti Religiosi ed Ecclesiastici (criterio 2.2); della (eventuale) rimanente parte, almeno il 45% dovrà essere destinato dalle Configurazioni al finanziamento di interventi sociali (criterio 2.4); la parte residua (criteri 2.5 e 2.6) sarà ripartita in conformità con quanto previsto dal successivo art.13. Seguendo i criteri precedenti, le Configurazioni sono libere, di anno in anno, di riorganizzare la distribuzione dei proventi dalla condivisione dell'energia modificando le quote destinate agli interventi sociali (criterio 2.4), ai produttori e prosumer privati diversi dai Partecipanti Religiosi ed Ecclesiastici (criterio 2.5) e ai semplici consumatori (criterio 2.6).
  5. La CER assicura in ogni caso che l'eventuale importo della tariffa premio eccedentario, rispetto a quello determinato in applicazione del valore soglia di quota energia condivisa espresso in percentuale

di cui all'Allegato 1 al Decreto CACER sia destinato ai soli Partecipanti Consumatori diversi dalle imprese e/o utilizzato per finalità sociali aventi ricadute sui territori ove sono ubicati gli impianti per la condivisione.

6. In caso di impianti di Partecipanti della CER o di terzi detenuti dalla CER per i fini di cui agli artt. 8, 30 e 31, d.lgs. 199/2021, ai sensi dell'art. 3.4, lett. f) e g) del TIAD, la messa a disposizione dell'energia prodotta sarà regolata da accordi tra la CER e il produttore Partecipante o terzo.

7. I Partecipanti non potranno pretendere nulla di diverso dalla distribuzione degli Importi derivanti dalla Condivisione dell'Energia effettuata dalla Fondazione.

### **Articolo 13 – Modalità di ripartizione degli Importi derivanti dalla Condivisione dell'Energia**

1. La restituzione degli Importi derivanti dalla Condivisione dell'Energia della CER avverrà tramite versamenti da parte della CER, in conformità al regime fiscale di volta in volta applicabile.

2. La quota degli Importi derivanti dalla Condivisione dell'Energia destinata ai singoli Partecipanti sarà determinata tenendo conto delle indicazioni ricevute dai Rappresentanti della Configurazioni.

3. La quota destinata a ciascun Partecipante sarà determinata tenendo conto della quantità di energia elettrica condivisa, immessa (Produttori e prosumer) e prelevata (Consumatori), da ciascun Partecipante nel corso dell'anno in ciascun periodo orario in cui viene prodotta energia dagli impianti nella disponibilità della CER.

Si utilizzeranno le definizioni e formule di calcolo di seguito riportate:

ECT = Totale orario della energia condivisa secondo la definizione delle Regole Operative per l'accesso al servizio dell'autoconsumo diffuso e al contributo PNRR all'art. 2.2.2.1.2 (cioè, minimo tra energia prelevata dai punti di prelievo ed energia immessa dagli impianti di produzione di proprietà o in disponibilità della CER).

ECS = Totale del consumo energetico condiviso ascrivibile al singolo Partecipante Consumatore calcolato su base oraria.

EPS = Totale di energia immessa e condivisa ascrivibile al singolo Produttore o Prosumer calcolato su base oraria.

TR = Totale degli Importi derivanti dalla Condivisione dell'Energia disponibili per la restituzione ai Partecipanti Produttori e Prosumer (non Religiosi ed Ecclesiastici) e Consumatori su base annua secondo quanto previsto all'art. 11.3.

FPR = Fattore percentuale di ripartizione tra Partecipanti Produttori/Prosumer e Consumatori, definito dalla configurazione CACER. In assenza di indicazioni da parte della Configurazione sarà assunto pari al 50%.

RSP = Restituzione, in euro, al singolo Partecipante Produttore o Prosumer

$$RSP = FPR / 100 * TR * [(EPS)/(ECT)]$$

RSC = Restituzione, in euro, al singolo Partecipante Consumatore

$$RSC = (1 - FPR) / 100 * TR * [(ECS)/(ECT)]$$

I dati energetici di ECT, ECS, e EPS potranno essere acquisiti anche tramite contatori installati direttamente CER Energetica al fine di calcolare il riparto interno.

4. La CER provvederà al termine di ciascun anno (n) al calcolo degli importi spettanti a ciascun Partecipante e a comunicarlo al Partecipante medesimo.

5. L'importo spettante a ciascun Partecipante verrà pagato entro 45 giorni dalla fine di ciascun anno (n) in conformità al regime fiscale applicabile.

#### **Art. 14 – Valorizzazione energia prodotta da Impianti incentivati.**

1. I soggetti che - non rientrando in alcuna delle ipotesi previste dall'art.3 dell'Allegato 1 del Decreto CACER - siano proprietari di impianti fotovoltaici realizzati con finanziamenti in conto capitale, erogati in funzione della partecipazione alla CER, non concorreranno alla ripartizione degli Importi derivanti dalla Condivisione dell'Energia di cui agli artt.12 e 13 che precedono.

2. A tali proprietari, oltre all'autoconsumo fisico, spetterà il corrispettivo derivante dal ritiro dedicato dell'energia.

#### **Art. 15 – Fondo di contrasto alla povertà energetica.**

1. Il Consiglio di Amministrazione della Fondazione potrà istituire un "Fondo di contrasto alla povertà energetica", con lo scopo di fornire un maggiore ed ulteriore beneficio alla parte di consumatori della CER in condizioni di particolare fragilità o di ristrettezza economica. L'elenco dei Partecipanti consumatori appartenenti a tale categoria è redatto su segnalazione dei Rappresentanti delle Configurazioni.

2. Il Fondo di contrasto alla povertà energetica potrà essere alimentato da:

- quota di benefici economici a favore della Fondazione;
- donazioni spontanee;
- finanziamenti pubblici o privati;
- devoluzione da parte dei Partecipanti dei benefici economici loro spettanti;
- quota della tariffa incentivante generata dall'energia eccedente il valore soglia di condivisione e destinata a finalità sociali.

3. L'utilizzo del Fondo di contrasto alla povertà energetica deve essere disciplinato da un documento approvato dal Consiglio di Amministrazione della Fondazione entro il primo trimestre di ogni esercizio

annuale. In ogni caso, l'approvazione non potrà essere successiva all'approvazione del bilancio per l'esercizio dell'anno precedente.

4. Il Consiglio di Amministrazione Fondazione potrà anche decidere di utilizzare gli ulteriori benefici economici della CER per favorire investimenti in fonti rinnovabili a favore dei Partecipanti, secondo le modalità ritenute più opportune ed in linea coi principi definiti dallo statuto, in particolare le misure di contrasto alla povertà energetica, purché in linea con la normativa e i regolamenti nazionali.